SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 1949

(20ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

(Discussione e approvazione)

« Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace » (**N. 710**):

SPALLINO, *relatore* . . . . . *Pag.* 120, 121
NOBILI 121
VARRIALE 121

« Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione » (**N. 745**):

PRESIDENTE 122
FUSCO, *relatore* 121, 122
RIZZO Giambattista 122

« Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari » (**N. 753**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 123, 124, 125
VARRIALE, *relatore* . . . . . 122 e *passim*
RIZZO Giambattista 123, 125
MAGLIANO . . . . . *Pag* 123, 124
SPALLINO 124, 125
GRAMEGNA 124
ROMANO Antonio 124
BOERI 125

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bertini, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Lussu, Magliano, Musolino, Nobili, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Spallino, Varriale, Vischia, Zelioli.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace » (N. 710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori sottratti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'assenza o la morte presunta della persona che al tempo della scomparsa aveva la cittadinanza italiana ed era domiciliata o residente in territorio sottratto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace può essere dichiarata dal tribunale italiano del luogo in cui l'istante ha il suo domicilio o la sua residenza.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Onorevoli senatori, nel febbraio ultimo scorso questa stessa Commissione approvava le norme per la dichiarazione di morte presunta di coloro che erano scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 e dei militari dichiarati dispersi, sempre tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945. Tali norme miravano a snellire la procedura e contenevano agevolazioni fiscali, con riflessi anche per quanto riguarda i diritti degli ufficiali giudiziari e gli onorari dei procuratori legali. Lasciavano però, queste norme, intatta la competenza del tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso per la declaratoria d'assenza o di morte presunta, a norma degli articoli 48 e 58 del Codice civile.

Con il disegno di legge testè presentato dal Ministro di grazia e giustizia si vuole modificare tale competenza nel senso che l'assenza o la morte presunta di colui che al tempo della scomparsa era cittadino italiano ed aveva il suo domicilio o la sua residenza in territorio ora sottratto alla sovranità italiana per effetto del Trattato di pace venga dichiarata dal tribunale italiano del luogo in cui il ricorrente o i ricorrenti hanno il domicilio o la residenza.

Non esito a raccomandare l'approvazione di tale disegno di legge alla Commissione, data l'evidente sua ragione d'essere: si tratta di venire incontro ai bisogni e ai *desiderata* delle famiglie dei nostri connazionali scomparsi dai territori della Venezia Giulia, del possedimento dell'Egeo, della Libia, della Somalia, dell'Etiopia, dell'Eritrea, dell'Albania e di piccole parti della Francia per quel lembo di territorio italiano ceduto a questa ultima Nazione.

Piuttosto ritengo che il disegno di legge debba constare non di un articolo unico, bensì di due articoli. Il primo articolo dovrebbe essere modificato nel senso che, là ove è detto «in territorio sottratto alla sovranità dell'Italia», si dica «in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia». Analoga modificazione dovrebbe essere apportata al titolo del disegno di legge. Non mi sembra infatti corretto parlare di sottrazione di territorio quando questa sottrazione è effetto di una guerra perduta e di un Trattato di pace da noi accettato. Giuridicamente parlando, sottrazione implica un concetto di spossessamento palese od occulto, ma sempre contro la volontà del detentore, il che per la verità storica non è. Appare pertanto opportuna la formula «attualmente non soggetti», che, accettando il fatto storico del Trattato di pace, non pregiudica le nostre speranze.

Il secondo articolo del disegno di legge in esame dovrebbe stabilire espressamente la abrogazione – che, secondo la relazione ministeriale, è implicita – dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1942, n. 1781, concernente i provvedimenti relativi all'assenza e alla morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'A.O.I.; e ciò per evitare incertezze di interpretazione.

Con ciò io avrei determinato il mio compito di relatore. Desidero però intrattenere brevemente la Commissione su un altro punto. Mi era sembrato opportuno introdurre un terzo articolo recante agevolazioni fiscali, della stessa natura di quello approvato da questa Commissione a proposito dei civili e dei militari dispersi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945. Mi sono però trattenuto dal proporlo alla Commissione perchè, per poterlo approvare, ci sarebbero voluti il parere favorevole della 5ª Commissione permanente e, soprattutto, il consenso del Ministro delle finanze. Di fronte a queste difficoltà e, soprattutto, in considerazione del fatto che si tratta di casi non numerosi, mi rimetto, relativamente a questa terza proposta, alla volontà della Commissione.

NOBILI. Io ritengo che l'articolo 2 proposto dal relatore non abbia bisogno d'essere, perchè è norma d'ermeneutica legislativa che una legge la quale regoli *ex novo* una materia già regolata da una legge precedente abroghi implicitamente quest'ultima.

SPALLINO, *relatore*. Faccio osservare al senatore Nobili che la legge 14 dicembre 1942, n. 1781, continuerà ad avere vigore, dopo la pubblicazione del provvedimento in discussione, in tutte le sue norme, fatta eccezione per l'articolo 1 che, come afferma la relazione ministeriale, viene ad essere implicitamente abrogato dalla disposizione in esame.

Appunto perchè la legge del 1942 rimarrà in vigore per la maggior parte delle sue norme, mi sembra opportuno che l'abrogazione dell'articolo 1 della legge stessa sia dichiarata espressamente.

NOBILI. Relativamente al 3° punto accennato dal relatore, credo non sia opportuno introdurre in questo provvedimento che ha carattere di solennità disposizioni di ordine fiscale.

VARRIALE. Bisogna ricordare che in materia di stato civile il Pubblico ministero ha anche una facoltà di iniziativa, di cui le parti si possono avvalere sfuggendo in tal modo alle spese relative agli atti. Se il relatore è d'accordo, si può inserire all'articolo 1 un inciso per ricordare che rimane ferma la facoltà di iniziativa del Pubblico ministero.

SPALLINO, *relatore*. Ritengo che non sia il caso, dal momento che questo intervento del Pubblico ministero è già previsto nell'articolo 48 del Codice civile.

PRESIDENTE. È bene, ad ogni modo, che la precisazione del senatore Varriale risulti dal verbale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo allora in votazione l'articolo unico nel seguente testo proposto dal relatore, avvertendo che esso diventerà articolo 1 se sarà approvato l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore stesso:

« L'assenza o la morte presunta della persona che al tempo della scomparsa aveva la cittadinanza italiana ed era domiciliata o residente in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace può essere dichiarata dal tribunale italiano del luogo in cui l'istante ha il suo domicilio o la sua residenza ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo aggiuntivo:

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1942, n. 1781, sono abrogate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta conseguentemente modificato, in analogia con l'emendamento introdotto nel testo primitivo dell'articolo unico, il titolo del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti o autenticati da notai e soggetti a registrazione » (N. 745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati da notai e soggetti a registrazione ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La misura della tassa di archivio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, è aumentata del 100 per cento.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fusco.

FUSCO, *relatore*. Dalla relazione che accompagna questo disegno di legge si evince come

la situazione della Amministrazione autonoma degli archivi notarili, già da vari esercizi deficitaria, si sia in questi ultimi mesi sempre più aggravata determinando per l'Amministrazione stessa la necessità di contrarre debiti per circa 135 milioni. È stata fatta un'inchiesta ed è stato assodato che la gestione finanziaria del bilancio degli Archivi notarili è stata condotta con sano criterio di economia. Ciò nonostante, si è verificata una situazione di sperequazione fra l'aumento delle uscite e l'incremento delle entrate, che ha costretto l'Amministrazione in parola al predetto indebitamento.

Questo stato di cose reclama un aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione; aumento che il Ministro propone nella misura del 150 per cento.

Invito la Commissione a dare voto favorevole al disegno di legge in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dalla relazione ministeriale non si comprende però se l'aumento proposto serva a sanare il *deficit* esistente oppure ad arrestare la situazione allo stato attuale.

PRESIDENTE. L'aumento della tassa determinerà un avviamento dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili verso una sanatoria della sua situazione fallimentare. Se in seguito ci si accorgerà che questo aumento non sarà sufficiente, si farà sempre in tempo ad aumentare ulteriormente, con un nuovo provvedimento, la misura della tassa di archivio.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari » (N. 753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli colleghi sono a tutti note le gravi condizioni degli uffici giudiziari per l'aumentato numero dei procedimenti civili e penali e per le persistenti deficienze numeriche dei magistrati in conseguenza della sospensione dei concorsi durante il lungo periodo bellico e quello immediatamente successivo. In attesa che con l'auspicata riforma dell'ordinamento giudiziario, più volte sollecitata dal Parlamento, si provveda all'indispensabile ed improrogabile revisione delle piante organiche, si impongono in via di urgenza adeguati provvedimenti intesi ad attenuare una situazione veramente allarmante, risolvendosi una ritardata giustizia in quasi denegata giustizia, in aperto contrasto col principio normativo dell'articolo 24 della Costituzione, che riconosce a tutti la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Non è quindi necessario aggiungere che tali lungaggini sono ancora più deprecabili nel funzionamento del Magistero punitivo per il rilevante numero di procedimenti a carico di imputati detenuti, i quali non possono essere considerati colpevoli sino alla condanna definitiva, giusta il primo capo erso dell'articolo 27 della Costituzione stessa.

I suesposti rilievi giustificano a pieno le norme per il funzionamento degli uffici giudiziari proposti con carattere di urgenza dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, col disegno di legge in esame, approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre corrente anno.

Col primo dei tre articoli che compongono il progetto legislativo si prorogano, all'uopo, fino a nuova disposizione, i seguenti provvedimenti, che scadono il 31 dicembre prossimo ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1949, n. 26:

a) la sospensione di talune incompatibilità previste dall'articolo 61 del Codice di procedura penale; sospensione già disposta dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, per la necessità di provvedere alla costituzione dei collegi giudicanti in quegli uffici le cui piante organiche non siano interamente coperte;

b) la facoltà concessa, con l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, ai capi delle Corti di procedere, in caso di urgenza, alla sostituzione di magistrati assenti o impediti con altri del distretto medesimo, anche di grado immediatamente inferiore;

c) la facoltà di attribuzione delle funzioni giudiziarie e della reggenza delle preture agli uditori giudiziari dopo quattro mesi di tirocinio, facoltà già disposta con l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo per gli uditori reggenti il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

d) la facoltà di destinare i pretori ai posti di primo pretore e viceversa, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della detta legge 31 ottobre 1942, n. 1352, già richiamata in vigore dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1949, n. 26.

Ove si consideri che le deficienze nelle piante dei tribunali e delle preture per i ritardati concorsi sono aumentate ed aggravate dalle promozioni dei magistrati ai gradi superiori, l'opportunità dei proposti provvedimenti si dimostra, *prima facie*, più che giustificata.

Con l'articolo 2 del disegno di legge *de quo* si intende provvedere alle speciali esigenze di personale per la Corte suprema. L'aumentato lavoro delle Magistrature di merito non poteva e non può non ripercuotersi, come in effetti si è gravemente ripercosso, sulla Corte di cassazione. Basta all'uopo rilevare come la pendenza dei ricorsi nelle tre sezioni penali sia passata, con allarmante ritmo, da 14.325, al 31 dicembre 1948, a 20.284, a fine ottobre u. s. Si è pertanto opportunamente proposto che siano applicati alla Corte di cassazione, col loro consenso, magistrati di grado 5°, in numero non superiore a 12, con funzioni di consigliere e tre con funzioni di sostituto procuratore generale, scelti, rispettivamente, dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione tra coloro che furono promossi per concorso all'attuale loro grado. L'elevatezza delle funzioni ad essi affidate giustifica pienamente il prescritto requisito di garantita idoneità. Da questa disposizione non deriverà alcuna variazione numerica al ruolo della Magistratura, donde nessun ostacolo dalla norma dell'articolo 81 della Costituzione, poichè alla proposta applicazione alla Corte di cassazione di tali magistrati fa riscontro la vacanza di altrettanti posti nel grado 5°.

Corollario dei predetti due articoli, che non prescrivono, e non potrebbero stabilire, alcun termine in previsione della riforma dell'ordinamento giudiziario che dovrà regolare adeguatamente l'intera importantissima materia, è il terzo articolo che, per la manifesta urgenza della proposta di legge, ne determina l'efficacia dal 1° gennaio 1950 e la sua entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le proposte considerazioni, onorevoli colleghi, vi propongo l'approvazione del disegno di legge.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero soltanto chiedere all'onorevole relatore se in questo disegno di legge, che si potrebbe chiamare « di rattoppo », si sia tenuto conto del provvedimento così faticosamente elaborato e recentemente approvato dal Senato con cui si dà facoltà di mantenere in servizio talune categorie di magistrati. Durante la discussione sul predetto provvedimento si disse che per i magistrati della Corte di cassazione il problema si presentava meno acuto che per i magistrati delle Corti di merito e che alle esigenze della Suprema corte si poteva provvedere anche senza fruire delle disposizioni di quel provvedimento. Desidererei quindi sapere se l'articolo 2 del disegno di legge in esame si armonizzi con quelle disposizioni.

PRESIDENTE. Il provvedimento relativo al mantenimento in servizio dei magistrati riguarda i magistrati dei gradi 4° e 3°, la maggioranza dei quali presta servizio nelle Corti di appello esercitando la funzione di presidente di sezione o di avvocato generale. Nessuna disarmonia, quindi, fra il predetto provvedimento e l'articolo 2 di questo disegno di legge.

MAGLIANO. Desidererei un chiarimento. Come è noto, durante il periodo bellico, fu sospesa la dichiarazione di nullità per le sentenze emesse da un collegio giudicante cui avesse preso parte il giudice istruttore che aveva emesso la sentenza di rinvio a giudizio. Vorrei sapere se la proroga riguarda anche questa di-

sposizione, al cui mantenimento non sarei favorevole in modo assoluto.

VARRIALE, *relatore*. Sì, e ciò per la necessità che nei piccoli tribunali, che hanno una pianta organica assolutamente insufficiente, la giustizia non si fermi.

PRESIDENTE. Il problema che ha posto in luce il senatore Magliano è di notevole rilievo. È deplorevole che sussista tuttora tale inconveniente; ci troviamo, peraltro, in uno stato di necessità da cui attualmente non possiamo uscire, perchè le ipotesi sono due: o si permette che questo stato di cose continui sino alla riforma dell'ordinamento giudiziario o la giustizia si ferma completamente, e non mi sembra che sia il caso di arrestarla.

SPALLINO. Debbo dichiararmi perfettamente d'accordo con il senatore Magliano. È stata approvata una serie di provvedimenti – come l'immissione in Magistratura degli incaricati giudiziari e dei vice-pretori onorari; il trattenimento in servizio, fuori ruolo, dei magistrati dei gradi 3° e 4° fino al compimento del 75° anno di età – in seguito ai quali l'inconveniente della carenza dei magistrati potrà essere superato. Intanto, però, non può continuarsi a consentire che lo stesso magistrato che ha rinviato a giudizio l'imputato faccia poi parte del Collegio giudicante.

Propongo pertanto la soppressione dall'articolo 1 del disegno di legge della lettera *a*).

GRAMEGNA. A nome del Gruppo comunista, dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge. Chiedo però che sia posto un termine alla validità di queste disposizioni perchè, se un termine non si apponesse, potrebbe essere ulteriormente prorogata la presentazione al Parlamento del famoso progetto di riforma giudiziaria, che è invece necessario che venga al più presto discusso ed approvato.

Propongo pertanto che il provvedimento in esame abbia efficacia fino al 31 dicembre 1950.

ROMANO ANTONIO. A proposito del rilievo fatto dal senatore Magliano e della proposta presentata dal senatore Spallino, faccio osservare che, dal punto di vista pratico, non prorogando la norma di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, si metteranno in difficoltà moltissimi tribunali per quanto riguarda la possibilità di funzionare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono prorogati:

a) l'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937;

b) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;

c) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, 3° comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

d) l'articolo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

A quest'articolo il senatore Gramegna ha proposto di sostituire, al principio, alle parole «fino a nuova disposizione» le altre «fino al 31 dicembre 1950...».

VARRIALE, *relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Gramegna.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Gramegna. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è ora un secondo emendamento, proposto dal senatore Spallino d'accordo col senatore Magliano, tendente a sopprimere la lettera *a*).

VARRIALE, *relatore*. Sono contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Spallino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 del testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Oltre i casi previsti negli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, fino a nuova

disposizione, possono essere destinati, con i loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte, consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificato in numero non superiore a dodici per la Corte di cassazione e a tre per la Procura generale, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate.

I magistrati da destinare alle predette funzioni sono scelti, sentiti rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, tra coloro che abbiano conseguito l'attuale grado per concorso.

In conseguenza della deliberazione adottata all'articolo precedente, al primo comma di quest'articolo alle parole « fino a nuova disposizione » debbono essere sostituite le altre « fino al 31 dicembre 1950 ».

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dall'introduzione della predetta modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BOERI. Mi pare che sia privo di senso comune dire che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, pur avendo effetto dal 1° gennaio 1950. Propongo, pertanto, che siano soppresse le parole « ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Condivido il punto di vista dell'onorevole Boeri.

SPALLINO. Che avverrà se la legge sarà approvata molto tempo dopo il primo gennaio 1950 ?

BOERI. Avrà egualmente vigore da questa data.

SPALLINO. No, perchè allora la legge avrebbe un effetto retroattivo.

Contrariamente alla proposta del senatore Boeri, suggerisco di sopprimere dall'articolo in discussione le seguenti parole « ha effetto dal 1° gennaio 1950 ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Dalla questione che ha sollevato il senatore Boeri risalgo un po' indietro. La Commissione ha approvato la soppressione della lettera *a*) dell articolo 1, e ciò per eliminare la possibilità che il giudice istruttore continui a far parte del Collegio giudicante. Ma questa soppressione sarà operante solo se alla norma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, è posto un termine di validità. Altrimenti la predetta norma rimarrebbe in vigore malgrado l'emendamento soppressivo approvato dalla Commissione. Dichiaro, poi, di aderire alla proposta di modificazione dell'onorevole Spallino.

VARRIALE, *relatore*. Quanto all'osservazione fatta dal senatore Rizzo, faccio presente, ripetendo quanto ho già detto nella relazione, che tutti i provvedimenti dei quali il disegno di legge chiede la proroga scadranno il 31 dicembre di quest'anno. Cadono quindi i dubbi espressi dal senatore Rizzo.

Circa l'emendamento proposto dal senatore Spallino all'articolo 3, dichiaro di non poter aderirvi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nella seguente formulazione, quale risulta in seguito all'emendamento proposto dal senatore Spallino:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11.